



TRIBUNALE DI UDINE

Sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

- dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente
- dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice
- dott. Andrea ZULIANI Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 6/2014 C.P., instaurato da:

- *[Redacted]*, con sede in Reana del
 Roiale, via Nazionale 21, in persona dei liquidatori dott. *[Redacted]*, dott.
[Redacted] e *[Redacted]* s, con l'avvocato *[Redacted]*, per procura a
 margine del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di data
 2.4.2014,

[Redacted] ricorrente;

con l'intervento di

- *[Redacted]* on
 e *[Redacted]* "e", dott.ssa *[Redacted]*), non costituito;

- **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine**, non costituito;

avente per oggetto: **omologazione di concordato preventivo.**

MOTIVI

Il concordato preventivo proposto ai creditori di "*[Redacted]*" con ricorso
 depositato il 2.4.2014 giunge nuovamente all'esame del collegio, per la
 prevista omologazione, dopo che il tribunale lo ha ammesso con decreto del
 15.5.2014, che i creditori lo hanno approvato a maggioranza (con dissenso



espresso da una minoranza di 63 votanti, rappresentanti complessivamente il 18,676% dei crediti ammessi al voto), che il commissario giudiziale ha espresso in senso favorevole il suo motivato parere e che nessun dissenziente si è costituito per proporre opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2°, legge fall. (nonostante la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai creditori dissenzienti e l'ulteriore notificazione per pubblici proclami disposta dal tribunale per informare ufficialmente tutti i creditori della possibilità di costituirsi per proporre opposizione).

La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di tutti i creditori privilegiati di cui all'art. 2751bis c.c., il pagamento dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2753 c.c. nella misura del 3,5%, nonché – grazie all'apporto di “finanza esterna” per € 550.000 – il pagamento integrale del credito erariale per IVA ex artt. 2752 e 2778, n° 19, c.c. e il pagamento nella misura dell'1,4% di tutti gli altri creditori, ovverosia i privilegiati incapienti e i chirografari. Il “piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” evidenzia che la parte di gran lunga prevalente dell'attivo realizzabile verrà liquidata semplicemente dando corso all'opzione di vendita dei rami d'azienda ai soggetti che attualmente li conducono in affitto sulla base di contratti conclusi, all'esito di apposita procedura competitiva, in pendenza di un precedente ricorso per concordato con riserva cui non fece seguito la presentazione della proposta e del piano nel termine concesso. Del pari, la gran parte della merce in magazzino verrà veduta agli affittuari in esecuzione dei contratti estimatori connessi ai contratti d'affitto e agli impegni d'acquisto dei rami d'azienda. Per il resto, il liquidatore provvederà a vendere i pochi beni residui e a riscuotere o cedere i modesti crediti commerciali, oltre a valutare l'utile esperibilità di



alcune azioni di responsabilità, i cui introiti andrebbero ad incrementare i pagamenti in favore dei creditori insoddisfatti, ma sui quali non si è fatto alcun affidamento nel formulare la previsione sulla percentuale di realizzo dei loro crediti. Grazie alla soluzione preconfezionata della cessione dei rami d'azienda in esecuzione degli accordi a suo tempo siglati con gli affittuari, per l'adempimento del concordato sono indicati tempi rapidi, con previsione dei pagamenti in favore dei chirografari entro il 28.2.2015.

Il tribunale è ora chiamato a verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" e – di fronte ai riscontri positivi e al parere favorevole del commissario giudiziale, nonché all'assenza di opposizioni – potrebbe limitarsi a richiamare, per tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, le considerazioni svolte e le opinioni espresse nel proprio decreto di ammissione. Sennonché – dopo quel decreto, e alla vigilia dell'adunanza dei creditori, nella quale se ne è dato atto formalmente, per opportuna informazione dei creditori intervenuti – è sopraggiunta una modifica normativa che non è possibile ignorare nella presente motivazione.

La proposta di concordato preventivo (a suo tempo ammessa e) qui oggetto di domanda di omologa considera crediti concorsuali tutti quelli sorti anteriormente al deposito del ricorso che la contiene e, quindi, anche quelli sorti dopo il deposito del precedente ricorso per concordato con riserva e in pendenza del termine (poi inutilmente spirato) per la sua integrazione. Tale impostazione era – all'epoca della presentazione del ricorso e del decreto di ammissione, ovvero sia ad aprile e a maggio scorsi – l'unica consentita da un recentissimo intervento normativo, ovvero sia l'interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2°, legge fall. imposta dall'art. 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23.12.2013, n° 145, introdotto dalla legge di conversione 21.2.2014, n° 9 ("La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del



regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma."). Ebbene, tale disposizione interpretativa è stata abrogata dall'art. 22, comma 7, del decreto-legge 24.6.2014, n° 91, che nel frattempo è stato convertito – senza modificazioni *in parte qua* – dalla legge 11.8.2014, n° 116. Si riapre, pertanto, la possibilità di considerare prededucibili i crediti sorti in pendenza del precedente concordato con riserva, il che porterebbe inevitabilmente a rimettere in discussione la fattibilità giuridica dell'attuale proposta di concordato preventivo che considera quei crediti concorsuali.

Su tale possibilità – che sviluppa il concetto di consecuzione di procedure concorsuali, partendo dal principio che uno iato cronologico tra la fine della prima procedura e l'inizio della seconda non è in sé incompatibile con quel concetto e ritenendo del pari ammissibile una consecuzione tra procedure omogenee (concordato-concordato) e non solo quella tra procedure eterogenee (concordato-fallimento) – la giurisprudenza di merito non è univoca (v., in senso favorevole, Tribunale Terni, 17.1.2014; in senso diametralmente opposto, Corte d'appello Genova, 9.1.2014; entrambe in *IlCaso.it*). La giurisprudenza di legittimità non si è ancora espressa sul punto e, più in particolare, sulla possibilità che vi sia consecuzione di procedure tra



un preconcordato (o concordato in bianco) privo di seguito e un successivo concordato, avendo anzi sempre dato per scontato – occupandosi di casi anteriori rispetto all'aggiunta dell'attuale comma 6° all'art. 161 legge fall. – che il decreto di ammissione fosse requisito essenziale per potere discorrere di procedura di concordato preventivo e, quindi, anche di consecuzione tra quella procedura e il successivo fallimento (v., ad es., Cass. 28.5.2012, n° 8439).

Il collegio sarebbe ora chiamato a prendere precisa posizione su questo controverso aspetto, posto che la fattibilità giuridica del concordato preventivo deve essere vagliata dal tribunale anche in sede di omologazione (e non solo al momento dell'ammissione) ed anche d'ufficio, ovvero sia a prescindere dall'esistenza di opposizioni da parte dei creditori. Tuttavia, ragioni di diritto e di fatto connesse alla particolarità della presente vicenda procedurale inducono ad accordare l'omologazione pur a prescindere da una generale e definitiva presa di posizione sul problema appena menzionato. Innanzitutto, si deve evidenziare che la domanda di concordato è stata proposta e ammessa in piena conformità al diritto in quel momento vigente. Non si tratterebbe, quindi, di rilevare e valorizzare "atti di frode" scoperti dopo l'ammissione (art. 173 legge fall.), bensì soltanto di prendere atto del repentino mutamento del quadro normativo (peraltro di recentissima introduzione) sul quale la società proponente aveva fatto legittimo affidamento. A prescindere da qualsiasi giudizio di valore sulla norma contenuta nell'ora abrogato art. 11, comma 3^{quater}, del decreto legge n° 145 del 2013 e introdotta dalla legge di conversione del febbraio 2014, non vi è dubbio che nell'ambito del concordato preventivo, forse ancor più che in ogni altro, è essenziale il maggior grado possibile di certezza del diritto, certezza che sarebbe, invece, del tutto sacrificata qualora si dovesse respingere la domanda in forza di una



disposizione di legge sopravvenuta dopo l'ammissione della stessa.

Nel caso di specie, l'abrogazione della norma di legge che giustificava (e anzi imponeva) la considerazione come concorsuali di tutti i crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato (anche di quelli sorti dopo la precedente domanda di concordato in bianco) è intervenuta il giorno precedente l'adunanza dei creditori. Da ciò, se da un lato, si potrebbe trarre argomento, sul piano formale, in favore dell'applicabilità immediata del mutamento normativo, in quanto intervenuto prima che l'accordo con i creditori fosse maturato; dall'altro lato, scaturisce l'osservazione, sul piano sostanziale, che i creditori – in quanto tempestivamente informati di quel mutamento (già in sede di adunanza e poi con la notificazione, anche per pubblici proclami, del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa) – consapevolmente hanno approvato la proposta (a larghissima maggioranza, superiore all'80%) e scelto, in modo unanime, di non proporre opposizione (alla quale sarebbero stati legittimati anche i creditori, non dichiaratisi dissenzienti, ma astenutisi dal votare solo perché – ritenendosi in prededuzione – *dissenzienti* rispetto alla propria collocazione nel novero dei creditori ammessi al voto).

In particolare la mancanza di opposizioni – in questa fase in cui, a differenza che al momento dell'ammissione, è prevista la possibilità di inserire un contenzioso e di sviluppare un contraddittorio – assume speciale rilevanza, perché il profilo di (sopravvenuta) inammissibilità del concordato, pur attenendo alla sua "fattibilità giuridica", non rappresenta una conseguenza automatica e ineluttabile del nuovo quadro normativo (contrariamente alla previgente interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2°, legge fall., che *impondeva* sicuramente la soluzione adottata nella presente domanda di concordato, a meno di contestarne la legittimità costituzionale), ma apre soltanto la *possibilità* che si imponga una soluzione alternativa, qualora



sussistano i *presupposti di fatto* della consecuzione delle due procedure concorsuali (quella prenotativa abortita e quella qui in esame). Si pone, quindi, una *quaestio facti* che, per quanto eventualmente accertabile sulla base del materiale istruttorio già disponibile, non può prescindere da un onere di *allegazione* in un contesto in cui ogni singolo creditore e il Pubblico Ministero hanno la possibilità di contrastare la domanda (e decidono invece di non farlo) e la grande maggioranza dei creditori interessati ha dimostrato di approvare (sia pure, in parte, tacitamente, come previsto dalla legge) una proposta che prevede, tra l'altro, un cospicuo apporto di "finanza esterna" condizionato solo all'omologazione del concordato (per l'individuazione della consecuzione di procedure come *quaestio facti* che necessita di specifica allegazione e prova si veda, con riferimento all'azione revocatoria fallimentare, Cass. 25.9.2013, n° 21900).

In definitiva, per tutte queste considerazioni, il concordato preventivo proposto da '.....' deve essere omologato, essendo stato approvato dalla larga maggioranza dei creditori aventi diritto di voto, non essendoci opposizioni e stante la regolarità della procedura seguita.

Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, trattandosi di concordato con cessione dei beni, anche se in gran parte (ma non del tutto) preconfezionato con l'impegno vincolante all'acquisto degli affittuari dei rami d'azienda. Oltre alla liquidazione dei beni e dei crediti residui, il liquidatore dovrà valutare e decidere il da farsi sulle potenziali azioni di responsabilità, che non sono state ancora avviate, ma il cui eventuale esito positivo è stato destinato ad ulteriore soddisfazione dei creditori che subiscono la pesante falce concordataria.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà: 1) alla liquidazione di tutti i cespiti sociali, comparando con pienezza di poteri e senza necessità di



altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico, per le cessioni di rami d'azienda) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste; 2) all'incasso della finanza esterna promessa dagli acquirenti dei rami d'azienda; 3) agli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività; 4) alla decisione sulle azioni da proporre nei confronti dei soggetti individuati come responsabili di danni provocati alla società e ai creditori, previa stesura di un organico programma che tenga conto dei rischi di soccombenza, dei costi, dei tempi e dei rischi di insolvibilità delle controparti, valutando prioritariamente la possibilità di soluzioni transattive; 5) al deposito delle somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di € 100.000 e provvedendo con il resto – ogni qualvolta l'eccedenza raggiunga o superi l'importo di € 250.000 – al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale sorveglierà lo stato di attuazione del piano approvato e l'esecuzione dei pagamenti previsti, chiedendo in proposito ogni sessanta giorni dall'omologa al liquidatore e alla società debitrice concordataria notizie e documenti. Analoghe notizie di riscontro acquisirà dai creditori interessati.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 legge fall., il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un



rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte – e altra copia, a mezzo di posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'articolo 171, comma 2°, legge fall.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 5°, legge fall.

Il presente decreto non è soggetto a gravame e dunque è fin da subito definitivo ed esecutivo. La procedura di concordato preventivo è dunque chiusa, salvi i compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 legge fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine;

visto l'art. 180 legge fall.;

omologa il concordato preventivo proposto ai creditori da "con socio unico in liquidazione" con domanda depositata il 2.4.2014;

nomina liquidatore la dott.ssa Paola Cella, di Udine (C.F. CLLPLA58M67L483G), che agirà con i poteri di legge e attenendosi a quanto previsto nel piano e nella motivazione del presente decreto;

nomina, quali componenti del comitato dei creditori: "a" a ".....I.", in concordato preventivo, in persona del commissario e liquidatore dott.ssa "....."; l'avvocato "....."; "....." ".....I.", rappresentata dall'avvocato ".....";

stabilisce gli obblighi informativi del liquidatore e gli obblighi informativi e di controllo del commissario giudiziale come indicati in motivazione;

dà atto, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 186, comma

Firmato Da: Alberta Rosalba Bunello Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 26ba76 - Firmato Da: BOTTAN ALESSANDRA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: a881d - Firmato Da: ZULIANI ANDREA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#



3°, legge fall., che l'ultimo adempimento previsto dal concordato è fissato al 28.2.2015;

manda al commissario per dare notizia del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 legge fall.

Udine, 11.9.2014.

Il Presidente.

(dott.ssa Alessandra Bottan Griselli)

